



Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli,

Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera

Zona Valdera - Provincia di Pisa

SUAP

AREA SUAP, SERVIZI ALLE IMPRESE E TURISMO

SUAP, SERVIZI ALLE IMPRESE E TURISMO

**Determinazione n° 182 del 19/03/2020  
Il Funzionario Responsabile**

**OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VARIANTE URBANISTICA SEMPLIFICATA SUAP SU RICHIESTA EX ART. 8 DPR 160/2010 E ART 35 L.R. 65/2014 – CASA BUILD S.R.L. - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14 E SEG.TI LEGGE N. 241/1990.**

**Decisione:**

DÀ ATTO che è stata acquisita l'approvazione unanime delle Amministrazioni coinvolte, come risulta dal verbale di Conferenza e dalle note pervenute dagli Enti / Amministrazioni convocate, e pertanto risultano regolarmente acquisiti tutti gli assensi delle Amministrazioni / Enti competenti, secondo il disposto dell'art.14 – ter, della Legge n°241/90

APPROVA il verbale della Conferenza di Servizi del 10.03.2020, avente ad oggetto: "Conferenza di servizi per la valutazione e l'eventuale approvazione del progetto relativo a procedura di variante urbanistica su progetto, con procedura Suap di cui all'art.8 del DPR n°160/2010 – CASA BUILD S.r.l."

Il verbale citato, allegato alla presente Determinazione, unitamente ai pareri pervenuti dagli Enti coinvolti nel procedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

ADOTTA pertanto la Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14, legge n.241/1990, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati.

I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente.

DISPONE che copia della presente Determinazione sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti

nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi.

DÀ ATTO che la Determinazione è immediatamente efficace posto che la sua adozione consegue all'approvazione unanime da parte di tutte le Amministrazioni coinvolte.

DÀ ATTO che l'Amministrazione Comunale, a seguito della approvazione della presente determinazione di conclusione della conferenza, procederà secondo quanto sancito dal DPR n°160/2010 il quale dispone:

*“Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile”.*

DÀ ATTO altresì che l'Amministrazione Comunale, a seguito della approvazione della presente Determinazione di conclusione della conferenza, procederà secondo quanto previsto dalla Legge Regione Toscana n°65/2014, art. 35, il quale dispone, ai commi 2, 3 e 4:

*“2. Nel caso in cui tale conferenza abbia esito favorevole, il comune deposita il progetto per trenta giorni consecutivi e ne dà avviso sul BURT. Gli interessati possono presentare osservazioni entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul BURT.*

*3. Il comune con la deliberazione di cui all'articolo 8 del d.p.r. 160/2010, controdeduce alle eventuali osservazioni pervenute e si pronuncia definitivamente sulla proposta di variante.*

*4. La variante al piano strutturale o al piano operativo approvata dal comune è trasmessa alla Regione, alla provincia o alla città metropolitana e il relativo avviso è pubblicato sul BURT.”*

#### **Motivazione:**

In data 07/10/2019, prot. 53920, la società Casa Build S.r.l., con sede operativa nel Comune di Casciana Terme Lari, ha presentato al SUAP dell'Unione Valdera istanza di variante urbanistica semplificata su progetto, ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 e dell'art. 35 della L.R.65/2014, successivamente integrata, finalizzata alla realizzazione di un capannone artigianale in ampliamento ad un edificio esistente sito in loc. Perignano, Via Sicilia; a corredo sono stati prodotti l'istanza di permesso di costruire con gli elaborati progettuali e la relazione tecnica ed il documento preliminare di VAS con i relativi allegati al fine di dare contestualmente avvio al preliminare procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 22 L.R. n.10/2010;

Con Delibera di Giunta Comunale del Comune di Casciana Terme Lari del 20/11/2019 n. 144 è stato impartito al Dirigente del SUAP Unione Valdera apposito atto di indirizzo per l'avvio della sopra detta procedura di variante e durante il periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni;

In data 08/01/2020, a seguito atto di convocazione del 10/12/2019, prot. n. 63870, si è tenuta presso la sede dell'Unione Valdera la prima riunione della Conferenza dei Servizi avente ad oggetto l'esame del progetto di variante urbanistica, con contestuale avvio dell'istruttoria procedimentale della verifica di assoggettabilità a VAS; al termine della prima riunione, le Amministrazioni partecipanti hanno deciso all'unanimità di rinviare i lavori ad una successiva riunione della Conferenza dei Servizi da convocare, a termini di legge, all'esito della conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS.

Le note di convocazione della Conferenza dei Servizi in seduta pubblica e la relativa documentazione sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell'Unione Valdera nella sezione Avvisi;

In data 08/01/2020, prot. n. 637, è pervenuta nota della Provincia di Pisa - Settore Ambiente, Pianificazione strategica e Partecipazioni – con l'unito contributo già formulato in occasione della conferenza di copianificazione svoltasi in data 4/5/2017;

In data 25/02/2020 è stata acquisita agli d'ufficio la Determinazione n. 115 del 24/02/2020 in allegato, con la quale il Comitato Tecnico di Valutazione Ambientale dell'Unione Valdera ha escluso, ai sensi dell'art. 22 comma 5 della L.R.T. n. 10/2010, il procedimento di variante semplificata SUAP in disamina dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

In data 10.03.2020, a seguito di convocazione formale del Servizio SUAP del 02.03.2020 prot. n. 9450 e successiva nota del 09.03.2020 prot. n. 10650, si è svolta la seconda seduta della Conferenza di Servizi decisoria ex artt. 14 e seg.ti L. 241/90, come da verbale allegato alla presente determinazione.

Nel verbale si dà atto del parere favorevole della Regione, in allegato, successivamente trasmesso con nota pec del 10.03.2020 prot 10725, subordinato al rispetto delle prescrizioni e adempimenti di cui ai pareri dei Settori regionali, come di seguito specificato:

*“il contributo del Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti acquisito dal rappresentante unico in data 07.01.2020 con il quale si richiamano i contributi relativi alle componenti ambientali idonei a incrementare il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie, ai fini della coerenza e compatibilità con gli atti della programmazione e pianificazione regionale*

*il contributo del Genio Civile Valdarno Inferiore acquisito dal rappresentante unico in data 30.12.2019 con il quale si comunica che “...visto che le indagini geologiche a supporto della variante al RU risultano coerenti con le disposizioni di cui al D.P.G.R. 53/R/2011, si comunica che è emerso un esito positivo del controllo, subordinatamente al recepimento della seguente prescrizione per le successive fasi progettuali:*

*- dovranno essere effettuati approfondimenti in merito al corretto dimensionamento e alle modalità di svuotamento della vasca di laminazione nonché in merito alla capacità del corpo idrico recettore dello scarico della medesima vasca di contenere le portate previste a seguito dell'urbanizzazione, garantendo il non aggravio del rischio nelle aree adiacenti. La verifica dei suddetti approfondimenti è demandata all'amministrazione comunale nell'ambito del rilascio del titolo abilitativo all'attività edilizia;*

*la determinazione n. 115 del 24/02/2020 del Responsabile Area Servizi tecnici dell'Unione Valdera acquisita dal rappresentante unico regionale in data 03/03/2020 prot. 0088468, con il quale viene escluso detto procedimento SUAP dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 22 comma 5 della L.R. 10/2010”.*

In data 16.03.2020 è stato acquisito al protocollo n. 11370 il parere del Servizio per le Imprese e il Territorio del Comune di Casciana Terme Lari, in allegato, come anticipato in sede di seconda riunione.

È stata pertanto acquisita l'approvazione unanime delle Amministrazioni coinvolte, come risulta dal verbale di Conferenza dei Servizi e dalle note pervenute dagli Enti / Amministrazioni convocate, e quindi risultano regolarmente acquisiti tutti gli assensi delle Amministrazioni / Enti competenti, secondo il disposto dell'art.14 – ter, della Legge n°241/90.

**Adempimenti a cura dell'ente pubblico:**

Il soggetto incaricato della firma digitale del presente atto curerà la pubblicazione all'albo del medesimo.

Il Servizio proponente curerà tutti gli adempimenti di pubblicazione relativi al presente provvedimento, rispettando tempi e modalità previsti della vigente normativa in materia di Trasparenza dell'attività delle Pubbliche Amministrazioni.

### **Segnalazioni particolari:**

Il presente atto diventerà esecutivo alla numerazione, non essendo necessario il visto contabile

Contro il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei termini stabiliti dalla Legge.

I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi del DPGR Regolamento UE n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati e del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice Privacy" come successivamente modificato ed integrato.

### **RIFERIMENTI NORMATIVI (Richiamo delle norme cui il presente atto fa riferimento):**

#### **A) GENERALI:**

- D. Lgs. 267/2000 " Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che ribadisce l'attribuzione agli organi politici dei poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e ai dirigenti quello della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- DPGR Regolamento UE n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati"
- Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice Privacy" e successive modifiche ed integrazioni
- Legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Istituzione dei tribunali amministrativi regionali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1971, n. 314.

#### **B) SPECIFICI:**

- Statuto dell'Unione Valdera
- Art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 07 settembre 2010, n.160;
- Art.35 della Legge Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 e ss.mm.ii.;
- Art. 14 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- Decreto del Presidente dell'Unione n. 21 del 31/12/2019 con il quale viene conferito l'incarico di Dirigente dell'Area SUAP alla dott.ssa Samuela Cintoli, come rettificato dal Decreto del Presidente dell'Unione Valdera n. 4 del 16/01/2020.

Ufficio Responsabile del Procedimento: SUAP Servizi alle Imprese e Turismo

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Samuela Cintoli

telefono 0587/299552

e-mail [s.cintoli@unione.valdera.pi.it](mailto:s.cintoli@unione.valdera.pi.it)

Il Funzionario Responsabile  
AREA SUAP, SERVIZI ALLE IMPRESE E  
TURISMO  
Cintoli Samuela / ArubaPEC S.p.A.

SERVIZIO SUAP E SERVIZI ALLE IMPRESE E TURISMO

**Oggetto: Conferenza di servizi per la valutazione e l'eventuale approvazione del progetto relativo a procedura di variante urbanistica su progetto, con procedura Suap di cui all'art.8 del DPR n°160/2010 – CASA BUILD S.r.l.**

VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI  
*SECONDA RIUNIONE*

Il Dirigente del Servizio SUAP Unione Valdera, dott.ssa Samuela Cintoli,

PREMESSO

- in data 08/01/2020, a seguito atto di convocazione del 10/12/2019, prot. n. 63870, si è tenuta presso la sede dell'Unione Valdera la prima riunione della Conferenza dei Servizi avente ad oggetto l'esame del progetto di variante urbanistica, con contestuale avvio dell'istruttoria procedimentale della verifica di assoggettabilità a VAS;
- al termine della prima riunione, le Amministrazioni partecipanti hanno deciso all'unanimità di rinviare i lavori ad una successiva riunione della Conferenza dei Servizi da convocare, a termini di legge, all'esito della conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS;
- che in data 25/02/2020 è stata acquisita agli d'ufficio la Determinazione n. 115 del 24/02/2020 e l'unito verbale del 24.02.2020, con la quale il Comitato Tecnico di Valutazione Ambientale dell'Unione Valdera ha escluso, ai sensi dell'art. 22 comma 5 della L.R.T. n. 10/2010, il procedimento di variante semplificata SUAP in disamina dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
- che con nota del Servizio SUAP del 02/03/2020 prot. n. 9450, è stata convocata la presente Conferenza dei Servizi per l'esame e eventuale approvazione del progetto di Variante Urbanistica semplificata al Regolamento Urbanistico del Comune di Casciana Terme Lari, ex art. 8 del DPR n. 160/2010 e art. 35 L.R. n. 65/2014;
- che in ottemperanza delle disposizioni di cui al DPCM del 8 marzo e integrato dal DPCM 9 Marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", l'Ufficio Suap con nota prot. n. del 9/03/2019 ha comunicato ai soggetti convocati le istruzioni operative per svolgere l'incontro in videoconferenza;
- che durante il periodo di pubblicazione della documentazione oggetto di valutazione non sono pervenute osservazioni;

DATO ATTO

- che sono stati regolarmente invitati alla presente Conferenza dei Servizi i seguenti soggetti, come meglio indicati agli atti d'ufficio:

Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia e Pontedera

**ZONA VALDERA**  
Provincia di Pisa

- Regione Toscana
- Provincia di Pisa
- Comune di Casciana Terme Lari
- e, per conoscenza, Comitato Tecnico di Valutazione Ambientale dell'Unione Valdera

Si dà atto che è stato altresì invitato il proponente il progetto;

**CONSTATATA**

- l'assenza della Provincia di Pisa; si dà atto che il parere in merito risulta acquisito con nota prot. n. 637 del 8/01/2020
- la presenza dell'Ing. Elena Corsinovi, membro del Comitato Tecnico Vas Unione Valdera, già espressosi nel procedimento di esclusione della VAS;

**DATO ATTO**

- che la Regione Toscana, contattata telefonicamente, vista la situazione emergenziale, ha anticipato, dandone lettura, il Parere Unico Regionale redatto ai sensi dell'art. 35 comma 2 della L.R. 65/2014, corredato dai contributi espressi dal settore regionale Genio Civile Valdarno Inferiore e dal settore Servizi Pubblici Locali Energia Inquinamenti;

**CONSTATATA** altresì in collegamento

la presenza degli altri Enti invitati e nello specifico del Responsabile del Servizio per le Imprese e il Territorio del Comune di Casciana Terme Lari, nonché la partecipazione del legale rappresentante della società istante e del progettista incaricato;

**VERIFICATI**

- i requisiti di legittimazione dei soggetti partecipanti;
- la regolarità della convocazione;

Individuato il Segretario verbalizzante nella persona della Sig.ra Giuseppina Calabrò, dipendente del servizio SUAP;

**PER QUANTO SOPRA PREMESSO**

Il Dirigente del Servizio SUAP, quale Presidente della odierna seduta, dichiara aperti i lavori ricordando ai partecipanti che costituisce oggetto della presente Conferenza dei Servizi la valutazione e eventuale approvazione del progetto relativo a variante urbanistica al R.U. del Comune di Casciana Terme Lari con procedura SUAP ex art. 8 del DPR n. 160/2010, a seguito della richiesta presentata dalla società CASA BUILD S.r.l., finalizzata alla costruzione di un capannone artigianale in ampliamento ad un edificio esistente ubicato in loc. Perignano, Via Sicilia, la cui documentazione, acquisita agli atti d'ufficio in data 07/10/2019 prot. n. 53920 e successivamente integrata in data 29/10/2019 prot. 57400, è stata trasmessa ai partecipanti contestualmente alla nota di convocazione e altresì pubblicata sul sito dell'Unione Valdera, sezione Avvisi.

Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia e Pontedera

**ZONA VALDERA**

Provincia di Pisa

Si ricorda altresì che in data 25/02/2020 è stata acquisita agli atti d'ufficio la determinazione di esclusione del procedimento di verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell'art. 22 della L.R.T. n. 10/2010, finalizzata al procedimento di variante urbanistica semplificata SUAP.

Il Dirigente del Servizio SUAP, richiamato brevemente il contenuto della nota di convocazione, ha reso noto ai partecipanti il contenuto del Parere Unico Regionale ai sensi dell'art. 35 L.R. 65/2014, con gli uniti contributi espressi dal settore regionale Genio Civile Valdarno Inferiore e dal settore Servizi Pubblici Locali Energia Inquinamenti, anticipato telefonicamente dalla Regione Toscana, la quale provvederà in data odierna alla formale trasmissione a mezzo pec, ed ha invitato il Responsabile del Servizio per le Imprese e il Territorio del Comune di Casciana Terme Lari all'espressione della determinazione di propria competenza;

Il Responsabile del Servizio alle Imprese e al Territorio del Comune di Casciana Terme Lari ha anticipato, dandone integrale lettura, il proprio parere favorevole alla proposta di variante al Regolamento Urbanistico illustrata nella Relazione Urbanistica e negli altri elaborati di variante a firma del progettista della società istante.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

Rilevato che sono stati acquisiti dalle seguenti Amministrazioni coinvolte esclusivamente atti di assenso ed in particolare:

- nota prot. n. 637 del 08/01/2020 della Provincia di PISA;

Preso atto dei seguenti ulteriori pareri favorevoli:

- Parere Unico Regionale ai sensi dell'art. 35 L.R. 65/2014, con gli uniti contributi del settore regionale Genio Civile Valdarno Inferiore e del settore Servizi Pubblici Locali Energia Inquinamenti, anticipato telefonicamente dalla Regione Toscana in data odierna;

- Parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Casciana Terme Lari, del quale è stata data integrale lettura in sede di videoconferenza;

Preso atto della Determinazione n. 115 del 24/02/2020 di esclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, preso atto dell'approvazione unanime delle Amministrazioni coinvolte

**DICHIARA**

conclusa positivamente la Conferenza di servizi ex art.14 della legge n. 241/1990.

Il presente verbale verrà trasmesso ai soggetti convocati da parte del Servizio SUAP Unione Valdera.

Alle ore 11:30 si procede allo scioglimento della seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pontedera, 10 marzo 2020.

f.to Il Presidente della riunione, Dott.ssa Samuela Cintoli



Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia e Pontedera

**ZONA VALDERA**  
Provincia di Pisa

f.to Il Segretario verbalizzante, Giuseppina Calabrò

**Oggetto: PROCEDIMENTO EX ART.8 DPR 160/2010  
PER  
REALIZZAZIONE DI CAPANNONE IN AMPLIAMENTO AD EDIFICIO ESISTENTE  
IN LOC. PERIGNANO – VIA SICILIA 70 DA PARTE DI CASA BUILD Srl  
PARERE UNICO REGIONALE.**

**IL RAPPRESENTANTE UNICO REGIONALE**

PREMESSO CHE

- con nota pervenuta in data 10.12.2019, prot. reg. n. 0460249 il Servizio SUAP dell'Unione dei Comuni della Valdera ha convocato la prima conferenza di servizi con modalità sincrona ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, avente ad oggetto "Variante urbanistica al R.U. su progetto proposto dalla Società CASA BUILD Srl", per il giorno mercoledì 08.01.2020;
- ai sensi dell'articolo 26 bis della l.r. 40/2009 e del Decreto del Direttore Generale n. 6153/2018, il sottoscritto Arch. Marco Carletti è stato designato rappresentante unico regionale (RUR), abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione delle strutture organizzative regionali e delle amministrazioni riconducibili alla Regione (nota prot. A00GRT/575184/N030020 del 19/12/2018);
- Ai fini della definizione della posizione unica regionale, in data 12.12.2019 prot. n. 0475939 il sottoscritto, ai sensi dell'art 26 ter della l.r. 40/2009, ha richiesto ai responsabili delle strutture regionali e delle amministrazioni regionali coinvolte di far pervenire le determinazioni richieste in termini di assenso o dissenso;
- PRESO ATTO che oggetto del procedimento SUAP è la richiesta di costruzione di un capannone artigianale in ampliamento ad un edificio esistente ubicato in Via Sicilia in loc. Perignano, nel Comune di Casciana Terme Lari, finalizzata ad ottenere una distribuzione degli spazi lavorativi di maggiore funzionalità attraverso l'ampliamento delle superfici esistenti destinate a laboratorio e magazzino e la realizzazione di locali accessori e di servizio.
- *CONSIDERATO* che l'area destinata all'ampliamento del fabbricato ricade in parte in Zona D1 (Area di completamento a carattere produttivo commerciale) ed in parte in zona D2 (Area di espansione a prevalente carattere produttivo/commerciale) come risulta dal Regolamento Urbanistico dell'estinto Comune di Lari approvato con D.C.C. n. 90 del 10/12/2004 e successive varianti parziali;
- *CONSIDERATO altresì* che tale area è ricompresa in parte nel "Territorio Urbanizzato di Perignano a prevalente carattere produttivo e commerciale (TUP2)" e in parte risulta esterna allo stesso, come risulta dal vigente Piano Strutturale approvato con Deliberazione di Consiglio

Comunale n. 20 del 27/03/2019, e che la porzione di area ricadente all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato è già stata oggetto delle valutazioni della conferenza di Copianificazione di cui all'art.25 della LR 65/2014, richiesta per l'approvazione del PS e conclusasi in data 05/05/2017 con esito positivo;

VISTI i contributi trasmessi dai Settori interpellati e specificatamente:

- il contributo del **Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti** acquisito dal rappresentante unico in data 07.01.2020 con il quale si richiamano i contributi relativi alle componenti ambientali idonei a incrementare il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie, ai fini della coerenza e compatibilità con gli atti della programmazione e pianificazione regionale.
- il contributo del **Genio Civile Valdarno Inferiore** acquisito dal rappresentante unico in data 30.12.2019 con il quale si comunica che *"...visto che le indagini geologiche a supporto della variante al RU risultano coerenti con le disposizioni di cui al D.P.G.R. 53/R/2011, si comunica che è emerso un esito positivo del controllo, subordinatamente al recepimento della seguente prescrizione per le successive fasi progettuali:*
  - *dovranno essere effettuati approfondimenti in merito al corretto dimensionamento e alle modalità di svuotamento della vasca di laminazione nonché in merito alla capacità del corpo idrico recettore dello scarico della medesima vasca di contenere le portate previste a seguito dell'urbanizzazione, garantendo il non aggravio del rischio nelle aree adiacenti. La verifica dei suddetti approfondimenti è demandata all'amministrazione comunale nell'ambito del rilascio del titolo abilitativo all'attività edilizia;*
- la determinazione n. 115 del 24/02/2020 del Responsabile Area Servizi tecnici dell'Unione Valdera acquisita dal rappresentante unico regionale in data 03/03/2020 prot. 0088468, con il quale viene escluso detto procedimento SUAP dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 22 comma 5 della L.R. 10/2010.

ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-ter della legge n. 241/1990 e per quanto di propria competenza ritiene esprimere quanto di seguito:

il sottoscritto in qualità di Rappresentante Unico Regionale, esprime parere **FAVOREVOLE**.

Tale parere è comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni e adempimenti di cui ai pareri dei settori sopra riportati.

#### **IL RAPPRESENTANTE UNICO REGIONALE**

Dirigente responsabile del Settore Pianificazione del Territorio

arch. Marco Carletti



Allegati : 0

Risposta al foglio del 20/12/2019  
Numero A00GRT/0475939/N.060.030

**Oggetto: Unione dei Comuni Valdera (PI) – Conferenza dei Servizi per Variante Suap al regolamento Urbanistico, su progetto richiesto da privato, ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 e dell'art. 35 della L.R. 65/2014 – Trasmissione contributo di settore.**

**Al Responsabile del Settore  
Pianificazione del territorio**

In relazione all'oggetto, si riportano di seguito i contributi relativi alle componenti ambientali di competenza del Settore scrivente, idonei ad incrementare il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie, ai fini della coerenza e compatibilità con gli atti della programmazione e pianificazione regionale. Tali contributi rivestono carattere generale e sono applicabili a tutti i procedimenti attivati ai sensi dell'art. 17, 19 o 25 della L.R. n. 65 del 10/11/2014. Sarà nostra cura comunicare tempestivamente eventuali modifiche al quadro normativo alla base degli stessi contributi.

**COMPONENTE QUALITÀ DELL'ARIA**

La gestione della qualità dell'aria ai fini della tutela della risorsa, di competenza delle Regioni secondo quanto previsto dai disposti del D.Lgs. 155/2010, si attua sulla base della suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati in base ai livelli di qualità dell'aria rilevati dalla rete di monitoraggio. Questa competenza si attua in accordo con quanto previsto dalla Legge regionale 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria" che nel dettaglio ripartisce le competenze in materia tra le Amministrazioni locali.

Con le Deliberazioni 964/2015 e 1182/2015 è stata effettuata la zonizzazione citata e sono stati individuati i Comuni che presentano criticità relativamente ai valori di qualità dell'aria misurati e per tale motivazione sono tenuti all'elaborazione di appositi Piani di Azione Comunale (PAC).

Nell'elaborazione di questi piani, tutti i Comuni individuati devono prevedere interventi strutturali, cioè interventi di natura permanente finalizzati al miglioramento nonché al mantenimento della qualità dell'aria ambiente attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera. Inoltre tra questi Comuni, quelli indicati dall'allegato 3 della predetta DGR 1182/2015, devono prevedere anche interventi contingibili di natura transitoria, da porre in essere solo nelle situazioni a rischio di superamento dei valori limite, finalizzati a limitare il rischio dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dalla normativa nazionale, attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera.

I Comuni sottoposti agli obblighi citati sono:

Arezzo, Grosseto, Livorno, Pisa, Bientina, Casciana Terme Lari, Cascina, Castelfiorentino, Castelfranco di Sotto, Crespina, Empoli, Fauglia, Fucecchio, Montopoli in Val d'Arno, Ponsacco, Pontedera, S. Croce



Allegati : 0

Risposta al foglio del 20/12/2019  
Numero A00GRT/0475939/N.060.030

sull'Arno, S. Maria a Monte, S. Miniato, Vinci, Bagni di Lucca, Borgo a, Mozzano, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Firenze, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto, Fiorentino, Signa, Altopascio, Buggiano, Capannori, Chiesina Uzzanese, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecarlo, Montecatini-Terme, Pescia, Lucca, Pieve a Nievole, Ponte, Buggianese, Porcari, Uzzano, Agliana, Carmignano, Montale, Montemurlo, Pistoia, Poggio a, Caiano, Prato, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Figline e Incisa Valdarno, Montevarchi, Reggello, San, Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini, Camaiore, Viareggio, Carrara, Massa e Piombino.

I Comuni di cui sopra adeguano agli interventi inseriti nei propri PAC i rispettivi regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità ed i piani urbani del traffico e, ove ne sia prevista l'adozione, i piani degli orari.

I PAC prevedono interventi e azioni per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione della strategia e degli obiettivi definiti nel PRQA. Inoltre, i comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità e i piani urbani del traffico ai contenuti dei PAC.

Per tutte le altre realtà territoriali in cui i livelli degli inquinanti rispettano i valori limite di qualità dell'aria, occorrerà garantire che, nelle trasformazioni del territorio, vengano adottate le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell'aria ambiente.

Il Consiglio regionale con deliberazione 18 Luglio 2018, n. 72 ha approvato il **Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA)** il cui testo è scaricabile all'indirizzo web: <http://www.regione.toscana.it/documents/10180/24014/Allegato+A+PRQA+Parte+1-4+e+allegati.pdf/f11aa674-db16-4d9c-8723-d432d52c3819>.

Il Piano è l'atto di governo del territorio attraverso con il quale la Regione Toscana persegue in attuazione del [Programma regionale di sviluppo 2016-2020](#) e in coerenza con il [Piano ambientale ed energetico regionale](#) (PAER) si pone l'obiettivo di migliorare la qualità dell'aria ambiente.

Le disposizioni prescrittive del Piano, indicate nella Parte IV "Norme Tecniche di attuazione" del documento (pag. da 119 a 127) devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti sia pubblici che privati e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi. Gli enti pubblici provvedono tempestivamente all'adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione e degli atti amministrativi non più attuabili per contrasto con le prescrizioni sopravvenute.

In particolare all'art. 10 – che si riporta di seguito - delle NTA sopra riportate dal titolo "Indirizzi per gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica" è specificato:

*1. Il presente articolo detta indirizzi per la valutazione della risorsa aria in sede di formazione o modifica degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica di cui alla L.R. 65/2014 sottoposti alle procedure di valutazione ambientale di cui alla l.r. 10/2010. I soggetti competenti alla formazione o modifica di tali strumenti di pianificazione, valutano se tali atti comportano aggravio del quadro emissivo, ne verificano gli effetti sulla qualità dell'aria ed*



Allegati : 0

Risposta al foglio del 20/12/2019  
Numero A00GRT/0475939/N.060.030

*eventualmente individuano adeguate misure di mitigazione e compensazione.*

*In particolare si dovranno prevedere prescrizioni differenziate a seconda che lo strumento di pianificazione riguardi "aree di superamento" come indicate con specifica deliberazione della Giunta regionale, aree non critiche ma contermini alle "aree di superamento", aree non critiche. Si forniscono le seguenti indicazioni:*

*a) Nelle aree del territorio regionale in cui i livelli di qualità dell'aria sono già nella norma gli atti di governo del territorio e i piani settoriali- in particolare sui temi della mobilità, delle attività produttive e del condizionamento degli edifici - devono tendere a modelli organizzativi rivolti a un miglioramento dell'efficienza negli usi finali dell'energia e, più in generale, a una riduzione dei consumi e al contenimento delle emissioni inquinanti;*

*b) Nelle "aree di superamento", le amministrazioni competenti, in sede di formazione o di variazione degli atti di governo del territorio, qualora riscontrino un aggravio del quadro emissivo esistente, e scenari ex post che creino condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell'aria ambiente, dovranno approfondire tale problematica all'interno dei documenti di valutazione ambientale. Tale approfondimento dovrà individuare possibili azioni di mitigazione e valutarne l'effetto sulla qualità dell'aria, con l'obiettivo di eliminare o ridurre per quanto possibile gli effetti negativi. In tal senso le amministrazioni verificano la coerenza dei propri atti con il PRQA;*

*c) Nelle aree contermini alle "Aree di superamento", le amministrazioni competenti in sede di formazione o di variazione degli atti di governo del territorio qualora riscontrino un aggravio del quadro emissivo esistente, e scenari ex post che creino condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell'aria ambiente nelle "aree di superamento" dovranno approfondire tale problematica all'interno dei documenti di valutazione ambientale. Tale approfondimento dovrà individuare possibili azioni di mitigazione, anche attraverso la sottoscrizione di appositi accordi con le amministrazioni delle "aree di superamento" contermini interessate, e valutarne l'effetto sulla qualità dell'aria, con l'obiettivo di eliminare o ridurre per quanto possibile gli effetti negativi. In tal senso le amministrazioni verificano la coerenza dei propri atti con il PRQA.*

*2. La Giunta regionale delibera linee guida sull'edilizia sostenibile di cui all'articolo 220 della l.r. 65/2014 che prevedono specifiche premialità per soluzioni di climatizzazione degli edifici e produzione di acqua sanitaria che comportino emissioni in atmosfera nulle (quali ad esempio le pompe di calore e pannelli solari termici).*

Si ricorda che:

- In caso di inosservanza da parte delle Amministrazioni comunali, si applicano i poteri sostitutivi della Regione così come previsto dall'articolo 14 comma 1 lettera a della l.r. 9/2010;
- Il mancato recepimento delle misure stabilite nel PRQA costituisce violazione di norme attuative del diritto comunitario e rende il soggetto inadempiente responsabile, ai sensi dell'articolo 43 della legge del 24 dicembre 2012 n. 234, degli oneri finanziari derivanti da eventuali sentenze di condanna rese dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

Si segnala che nell'ambito degli interventi strutturali in materia d'urbanistica il PRQA ha previsto un intervento specifico (Intervento U3) al quale i Comuni dovranno riferirsi nell'ambito dei piani urbanistici, per privilegiare la piantumazione di specie arboree con capacità di assorbimento degli inquinanti quali materiale particolato e ozono.

L'intervento è stato realizzato con l'emanazione di specifiche Linee Guida che hanno trovato concreta applicazione nella realizzazione un'applicazione web alla quale è possibile accedere gratuitamente all'indirizzo web: <https://servizi.toscana.it/RT/statistichedinamiche/piante/> dove, una volta inseriti i parametri costrittivi in base alle proprie problematiche/necessità (ad es. tipo d'inquinante interessato,



Allegati : 0

Risposta al foglio del 20/12/2019  
Numero A00GRT/0475939/N.060.030

disponibilità di acque per le annaffiature; dimensioni della pianta, livello di allergenicità accettato, etc.) vengano restituite le tipologie di piante che maggiormente si confanno alle proprie "esigenze" e che presentano la maggiore capacità di assorbimento degli inquinanti.

### COMPONENTE ENERGIA

Va innanzitutto premesso che lo strumento urbanistico, che ha un periodo applicativo di svariati anni e effetti sul territorio permanenti, deve inevitabilmente rapportarsi a un sistema energetico entrato da pochi anni in una profonda trasformazione. Si riassume lo scenario di natura energetica con cui lo strumento urbanistico si confronta o dovrà confrontarsi:

*costi ambientali ed economici crescenti per l'energia prodotta da fonti fossili nelle centrali tradizionali + necessità urgente di contrarre le emissioni in atmosfera climalteranti (in particolare CO2): quindi necessità di abbattere i consumi e di decuplicare sul territorio la produzione di energia da fonti rinnovabili.*

Dopo la strategia UE al 2020 (Cons. UE 08/03/2007: 20% di riduzione consumi, 20% di riduzione emissioni, 20% produzione da fonti rinnovabili) il Consiglio Europeo 23/10/2014 definiva la Strategia UE 2030, rialzando poi a dicembre 2018 alcuni target:

- al 2030 riduzione almeno del 40% di gas serra (rispetto ai livelli del 1990);
- al 2030 almeno 32% dei consumi energetici da rinnovabili (rialzato dal 27% originariamente fissato nel 2014);
- al 2030 obiettivo indicativo di almeno il 32,5% di riduzione consumi rispetto alle proiezioni attuali (rialzato dal 27% originariamente fissato nel 2014).

Questi obiettivi a breve sono stati dettagliati nelle Dir. 2018/2001/UE (che ha sostituito la Dir. 2009/28/CE) sulle rinnovabili, Dir. 2010/31/CE sulla prestazione energetica nell'edilizia, Dir. 2012/27/UE sull'efficienza energetica (recentemente aggiornata con Dir 2018/2002), Dir. 2018/410/UE (che, dopo la Dir. 2009/29/CE, ha ulteriormente aggiornato la Dir. 2003/87/CE) sulle emissioni in atmosfera. Si ricordano i target principali:

- per l'efficienza energetica degli edifici (L. 90/2013): entro 31/12/2020 edifici di nuova costruzione "a energia quasi zero" e forte riqualificazione, in parte volontaria ma in parte anche obbligatoria, degli edifici esistenti;
- per le fonti rinnovabili: dopo la quota obbligatoria al 2020, è in via di definizione la quota minima obbligatoria al 2030 di consumo da FER per l'Italia; sarà intorno al 30% al 2030 (vedi Schema di Piano Nazionale Clima Energia 2018), con massiccio incremento di eolico e ancor più fotovoltaico.

Ma soprattutto l'Accordo di Parigi 2015 per contenere il riscaldamento globale, comporta – vedi Comunicazione della Commissione COM/2018/773 "A Clean Planet for all A European strategic long-term vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy" - zero emissioni di CO2 al 2050, con la completa o quasi sostituzione di fonti fossili con rinnovabili: da 80% a 100% di



Allegati : 0

Risposta al foglio del 20/12/2019  
Numero A00GRT/0475939/N.060.030

consumo energetico da rinnovabili al 2050%.<sup>1</sup>

Dati gli obiettivi della UE al 2050 quindi entro 3 decenni i sistemi urbani dovranno consumare (facendo riferimento alla COM/2011/0885 "Energy Roadmap 2050") almeno il 40% di energia in meno e dare un decisivo contributo nell'imponente incremento della produzione e stoccaggio dell'energia rinnovabile.

In attesa dell'aggiornamento del PAER uno studio, commissionato dalla Regione (DGR 1277/2017), "Toscana green 2050" stima per questa Regione una necessità di fotovoltaico dagli odierni 0,9 TWh a 15-20 TWh al 2050, corrispondenti a 145 milioni di metri quadri di pannelli, da installarsi soprattutto sull'urbanizzato e in parte residuale su aree esterne.

Gli obiettivi predetti si presentano di difficile conseguimento e richiedono particolare impegno su più fronti, con l'utilizzo simultaneo di una pluralità di opzioni tecnologiche riguardanti sia l'abbattimento dei consumi del tessuto urbano sia la produzione diffusa di energia da FER.

### **Meccanismi già individuati (in ambito Europeo, nazionale, regionale) per il perseguimento degli obiettivi succitati.**

Per semplicità di analisi li dividiamo in :

- a) meccanismi per l'edilizia sostenibile e la generazione distribuita;
- b) meccanismi per la realizzazione delle infrastrutture energetiche (non comprese nell'edilizia civile).

Si dettano quindi di seguito alcuni dei meccanismi normativi succitati di cui lo strumento urbanistico deve tenere conto, con alcune indicazioni sul loro impatto territoriale:

#### ***a1) Prescrizioni minime di efficienza energetica per i nuovi edifici e le manutenzioni straordinarie, emanate nel recepimento della DIR 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.***

In applicazione della Direttiva 2010/31/UE con la Legge 90/2013 era stato aggiornato il D.Lgs. 192/2005 e quindi varato il D.M. 26/06/2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici". Tale norma impone che entro il 2020 (entro il 2018 nel caso di edifici pubblici) i nuovi edifici dovranno avere un consumo energetico "quasi zero"; contemporaneamente tramite il sistema delle ristrutturazioni dovrà massicciamente aumentare la prestazione energetica del tessuto edilizio esistente.

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto richiamare gli obblighi dettati dalla normativa vigente (i requisiti minimi stabiliti in applicazione del D.lgs. 192/2005).

Lo strumento potrebbe anche chiedere requisiti più stringenti, tenuto conto però che la normativa nazionale sulla coibentazione, su impulso della UE, è, diversamente che in passato, piuttosto stringente.

All'Ente locale spetta il fondamentale compito di permettere, nel rispetto dei valori dei singoli territori, le trasformazioni edilizio/tecnologiche che consentano il conseguimento di tali target qualitativi. Rileva al

<sup>1</sup> La precedente Comunicazione della Commissione COM/2011/0885(Energy Roadmap 2050) mirava a un calo del 85% delle emissioni di CO2 del settore energetico.



Allegati : 0

Risposta al foglio del 20/12/2019  
Numero A00GRT/0475939/N.060.030

riguardo segnalare che le prescrizioni di cui sopra non sono di possibile conseguimento senza una progettazione (anche) urbanistica adeguata.

Si pensi ad es. al c.d. "diritto al sole": illuminazione naturale e assenza di ombreggiamenti che tagliano la produttività degli impianti solari. O alla possibilità di intervenire con forti coibentazioni e con l'installazione di tetti ventilati o c.d. tetti freddi (attenzione quindi a divieti confliggenti su materiali e colori).

Si pensi anche alla previsione o predisposizione di reti di teleriscaldamento da associarsi a impianti a fonti rinnovabili o ad alta efficienza.

Si ricorda infine il problema fondamentale dato dalla debolezza dei controlli edilizi sul rispetto delle prescrizioni di tale normativa (oggi D.M. 26/06/2015) che pure dovrebbero generare un sistema di relazioni progettuali (relazione ex L. 10/91), asseverazioni di fine lavori, attestati (APE - Attestato di prestazione energetica) .

***a2) Prescrizioni minime di fonti rinnovabili (ad oggi ancora definite dal DLGS 28/2011 art.11, nel caso di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti).***

Si ricorda che l'inosservanza di tali prescrizioni comporta, ai sensi del D.lgs. 28/2011, il diniego del rilascio del titolo edilizio.

Per il D.lgs. 28/2011 "edificio di nuova costruzione" è quello la cui richiesta di titolo edilizio è stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del D.lgs. (29 marzo 2011); "edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante" è l'edificio demolito e ricostruito, o l'edificio di SUL>1000mq soggetto a ristrutturazione integrale dell'involucro.

*L'art. 11 e l'allegato 3 di tale D.lgs. sono ancora oggi la base della disciplina nazionale sul tema, (eventuali obblighi previsti dai Comuni sulla stessa materia dovevano esser adeguati entro 180 gg; se non adeguati decadevano) anche se dovranno a breve essere aggiornati in quanto inadeguati ai nuovi target.*

Si ricorda che non basta documentare l'impossibilità tecnica a ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di fonti rinnovabili: tale non ottemperanza fa scattare obblighi sostitutivi maggiori sull'efficienza energetica (vedi Allegato 3 al D.lgs. 28/2011).

Si approfitta per ricordare anche che, con l'approvazione del PRQA (piano sulla qualità dell'aria di cui alla delibera Consiglio Regionale 72/2018), in tutta la Toscana in caso di nuove costruzioni o anche semplici ristrutturazioni impiantistiche vigono specifici divieti sugli impianti termici civili a biomassa:

- a) divieto di utilizzo della biomassa nelle "aree di superamento" dei "Comuni critici" per il materiale particolato fine PM10;
- b) sul restante territorio possono essere installati ex novo solo generatori di calore a biomassa con qualità non inferiore alle quattro stelle di cui al D.M. 7/11/2017 n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una



Allegati : 0

Risposta al foglio del 20/12/2019  
Numero A00GRT/0475939/N.060.030

certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide).

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto essere coerente con il dettato del D.lgs. 28/2011, evitando prescrizioni difformi negli stessi ambiti.

Gli obblighi minimi di FER si applicano anche nei Centri Storici, con riduzione del 50% (art. 11 del D.lgs. 28/2011). Lo strumento urbanistico ha anche l'importante compito di individuare gli ulteriori immobili, oltre a quelli già notificati, il cui particolare valore storico-artistico li sottrae agli obblighi del D.lgs. 28/11 (art. 11 del D.lgs. 28/2011).

Lo strumento ha poi alcuni spazi residui sugli obblighi di FER negli edifici, relativamente agli interventi edilizi non contemplati dal D.lgs. 28/11: ad es. si potrebbero ipotizzare target anche per ristrutturazioni integrali degli immobili <1000mq.

L'ente locale ha soprattutto il difficile compito di assicurare la realizzabilità tecnica degli interventi tenuto conto dell'enorme contributo che l'urbanizzato dovrà dare alla produzione da FER: ad es. per realizzare il fotovoltaico servono tetti idonei, ampie superfici (in futuro, a parte l'edificato storico, dovranno essere coperte di pannelli praticamente le intere falde esposte a sud), e il sopraccitato "diritto al sole"; mentre le pompe di calore richiedono spazi adeguati e una installazione corretta sia per l'aspetto estetico-percettivo sia per evitare ricadute negative (rumore, calore) sull'immediato intorno.

***b1) Realizzazioni di impianti a fonte rinnovabile non direttamente connessi alle esigenze energetiche di un edificio.***

Si danno di seguito alcune indicazioni, certamente non esaustive, in merito:

- La legge nazionale stabilisce il principio della compatibilità di massima degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con le aree agricole (D.lgs. 387/2003 art. 12 comma 7).
- Dal 2 gennaio 2011 hanno applicazione diretta le Linee Guida Nazionali sulle Fonti Rinnovabili (D.M. 10/09/2010). Per le stesse Linee Guida solo la Regione può stabilire divieti assoluti, in atti di pianificazione o programmazione, per determinate aree all'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (paragrafo 1.2 delle Linee Guida). Esse stabiliscono anche i parametri che l'Amministrazione deve seguire per verificare l'idoneità di un'area a determinati impianti.
- Il 10/02/2015 è stato definitivamente approvato il PAER (Piano Ambientale ed Energetico Regionale). Il piano oltre a stabilire indirizzi generali sulla realizzazione degli impianti, contiene negli allegati l'individuazione delle aree non idonee alla installazione di specifici impianti a biomassa, impianti eolici e richiama l'individuazione delle aree non idonee al fotovoltaico a terra, già effettuata dalla L.R. 11/2011, modificata dalla L.R. 56/2011 e completata dalla delibera C.R. 26/10/2011 n. 68.



Allegati : 0

Risposta al foglio del 20/12/2019  
Numero A00GRT/0475939/N.060.030

- Negli allegati sono inoltre individuati criteri di installazione per gli stessi impianti eolici e a biomasse. Mentre sugli impianti fotovoltaici a terra e gli impianti fotovoltaici su frangisole il Consiglio Regionale aveva già individuato criteri di installazione con deliberazione 11/02/2013 n. 15.
- Lo strumento comunale, in presenza di questo quadro generale, non deve operare tramite divieti specifici alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in determinate aree del territorio di competenza, poiché sarebbe a rischio di illegittimità. In materia di aree non idonee richiamerà la legge regionale, i suoi atti attuativi, nonché il PAER.
- Lo strumento comunale può fornire indicazioni, congrue modalità di inserimento e specifiche qualitative su zone determinate anche per gli impianti a fonte rinnovabile, nel rispetto però di quei target sopra descritti di forte sviluppo complessivo delle FER. Nel caso di tipologie di impianti FER sui quali la Regione ha già determinato criteri di inserimento le indicazioni di cui sopra dovranno qualificarsi come specificazioni/integrazioni a quanto determinato dalla Regione.
- Lo strumento urbanistico comunale può anche individuare zone, per le loro caratteristiche, privilegiate per l'installazione di determinati grandi/medi impianti da fonte rinnovabile; tale individuazione dovrà essere coerente con quanto dettato dalla L.R. 11/2011 e dal PAER in materia di aree non idonee, nonché dal PTT- piano paesaggistico (ad es. già la L.R. 11/2011 ha vietato grandi installazioni di fotovoltaico in area agricola e prescritto per i fotovoltaici a terra superiori a 20 kW distanze minime - art. 6 della L.R. 11/2011 come modificata dalla L.R. 56/2011).

### ***b2) Incentivi pubblici ai privati per piccoli impianti a fonti rinnovabili.***

La politica di governo del territorio dovrebbe fornire delle localizzazioni ed occasioni ad hoc per permettere il grande sviluppo delle FER richiesto e ai privati di usufruire dei relativi incentivi che la pubblica amministrazione fornisce.

Varie esperienze sono state già svolte in Italia. In Emilia Romagna gli strumenti urbanistici devono obbligatoriamente destinare a questi scopi specifiche aree. In Toscana si ricordano passate esperienze come "un ettaro di cielo" e simili.

In caso di interventi di trasformazione del territorio con volumetria rilevante va necessariamente verificata la possibilità della contemporanea installazione di impianti da FER di dimensione adeguata ai consumi previsti per l'area.

### ***b3) Realizzazioni di impianti e connesse reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento.***

Il D.lgs. 102/2014 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica) considera il collegamento alle reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento efficienti uno strumento valido per la riduzione complessiva dei consumi energetici.

La realizzazione di tali reti avviene con un coerente disegno degli atti di governo del territorio; una scelta in tal senso deve considerare l'impianto di produzione di calore non troppo distante dall'area fornita.



Allegati : 0

Risposta al foglio del 20/12/2019  
Numero A00GRT/0475939/N.060.030

Politica lungimirante potrebbe essere quella di lasciare comunque spazi sufficienti per adeguati sviluppi delle infrastrutture di rete.

## COMPONENTE RUMORE

Con riferimento alle procedure di cui agli articoli **17, 19 o 25** della L.R. n.65/2014, si fa presente che i Comuni devono adempiere alle prescrizioni contenute nell'art. 7 (Adeguamento degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali) della legge regionale 89/98 come di seguito riportato:

“1. I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici con il piano di classificazione acustica entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 5 comma 5, lettera b).

2. I piani strutturali, il cui procedimento di formazione, ai sensi della L.R. n. 65/2014, sia avviato successivamente all'adozione del piano di classificazione acustica devono essere adeguati con esso.

2 bis. In attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 2, della L. 447/1995, i comuni adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale disciplinando, in particolare, le modalità di controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)”.

Gli indirizzi per il suddetto adeguamento sono dettati dagli artt. 13 e 14 del Regolamento di attuazione della legge regionale 89/98 approvato con DPGR n. 2/R/2014, unitamente all'Allegato 3 dello stesso Regolamento.

La Giunta Regionale Toscana con delibera n. 526 del 01/07/2013 ha approvato la copia informatica dei piani di classificazione acustica vigenti ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della L.R. n. 39/2011. Tali piani sono scaricabili dalla Cartoteca regionale al seguente indirizzo:  
<http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html>.

## COMPONENTE RADIAZIONI NON IONIZZANTI E IONIZZANTI

- Inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza – fasce di rispetto elettrodotti

La normativa in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza (frequenza di rete 50 Hz) stabilisce che all'interno di determinate fasce di rispetto per gli elettrodotti, le sottostazioni e le cabine di trasformazione, “non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.” (l. 36/2001, art 4 comma 1, lettera h).

Il DPCM 08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti” prevede all'articolo 6 che i gestori delle linee elettriche comunichino alle autorità competenti, tra le quali i Comuni interessati, l'ampiezza delle fasce di rispetto. Si fa presente che la stragrande maggioranza degli elettrodotti fa capo a Terna Spa e RFI Spa.

Il DM 29/05/2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di



Allegati : 0

Risposta al foglio del 20/12/2019  
Numero A00GRT/0475939/N.060.030

rispetto degli elettrodotti” indica le modalità di calcolo della fascia di rispetto tridimensionale esatta, basata sull'obiettivo di qualità dei 3 microtesla per il campo di induzione magnetica. Il DM definisce inoltre, quale fascia semplificata bidimensionale, la Dpa “distanza di prima approssimazione” la quale garantisce il rispetto dell'obiettivo di qualità all'esterno della stessa. Solo nel caso che l'edificio in progetto risulti all'interno della Dpa, è necessario chiedere al gestore/proprietario della linea il calcolo esatto della fascia di rispetto tridimensionale nella particolare posizione desiderata per la verifica della compatibilità del progetto con l'obiettivo di qualità dei 3 microtesla.

Dunque per quanto sopra fatto presente è fondamentale che gli strumenti di pianificazione territoriale comunali riportino le suddette Dpa, Distanze di prima approssimazione, dagli elettrodotti, dalle sottostazioni e cabine di trasformazione, fornite ai comuni dai gestori degli impianti.

- Inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza – localizzazione degli impianti di radiocomunicazione

La l.r. 49 del 6 ottobre 2011 “Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione”, prevede che i comuni effettuino la pianificazione delle installazioni degli impianti di radiocomunicazione, tra i quali gli impianti per la telefonia cellulare.

La legge individua all'art 11 i criteri localizzativi cui si devono attenere le installazioni degli impianti e all'art 9 definisce le procedure per l'approvazione da parte dei comuni del Programma comunale degli impianti, il quale contiene le localizzazioni dei futuri impianti.

Il Programma comunale degli impianti è definito sulla base dei programmi di sviluppo della rete dei gestori degli impianti nel rispetto dei criteri localizzativi e delle aree individuate come idonee per gli impianti dal piano operativo (ex regolamento urbanistico, art 9 comma 1 lettera b)

Il comma 2 dell'art 17 prevede che “fino all'adeguamento dei regolamenti urbanistici comunali, il programma di sviluppo della rete è elaborato nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'articolo 11, comma.”. In ogni caso si fa presente che la legge 49/2011 non richiede che l'approvazione del Programma comunale degli impianti segua le procedure stabilite dalla l.r. 65/2014.

- Radioattività ambientale – RADON

La direttiva 2013/59/Euratom del 5 dicembre 2013 “che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom” prevede che gli Stati membri stabiliscano livelli di riferimento nazionali per la concentrazione del gas radon in ambienti chiusi, lavorativi ed abitativi, pari a non più di 300 Becquerel su metro cubo, come media annua della concentrazione di radon in aria.

Gli Stati membri provvedono (art 103 comma 2) affinché siano adottate misure appropriate per prevenire l'ingresso del radon in nuovi edifici. Tali misure possono comportare l'introduzione di prescrizioni specifiche nelle norme edilizie nazionali. Si stabilisce inoltre (comma 3) che gli Stati membri individuino le zone in cui si prevede che la concentrazione (media annua) di radon superi il pertinente livello di riferimento nazionale in un numero significativo di edifici.



Allegati : 0

Risposta al foglio del 20/12/2019  
Numero A00GRT/0475939/N.060.030

In attesa del recepimento della direttiva in questione, la normativa nazionale di riferimento è il D.Lgs. n. 230/95 e smi il quale nel capo III-bis disciplina le esposizioni dovute ad attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni, tra cui il gas radon. In particolare l'art 10 sexies prevede che "le regioni e le province autonome individuano le zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate ad elevata-probabilità di alte concentrazioni di attività di radon".

La Regione Toscana con DGR 1019/2012 ha individuato il seguente insieme di comuni a maggior rischio radon: Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano, Isola del Giglio, Marciana, Marciana Marina, Montecatini Val di Cecina, Piancastagnaio, Piteglio, Pitigliano, Roccastrada, Santa Fiora, Sorano.

Dal momento che le azioni preventive per la mitigazione delle concentrazioni di radon in fase di progettazione di nuove abitazioni hanno un costo assai inferiore alle azioni di rimedio sulle abitazioni esistenti, è raccomandabile che le regolamentazioni comunali edilizie, in special modo quelle relative ai comuni a maggior rischio radon, prevedano adeguate misure di protezione dal gas radon per le abitazioni di nuova costruzione e per quanto possibile per gli interventi di ristrutturazione edilizia che coinvolgano in modo significativo le parti dell'edificio a contatto con terreno.

In particolare come misura di protezione dal radon si può provvedere all'isolamento dal suolo, tramite vespaio aerato, dei locali adibiti ad abitazione posti al piano terreno e alla protezione delle eventuali pareti contro terra dei medesimi locali tramite realizzazione di opportuno scannafosso aerato. Le suddette misure sono idonee a fornire contemporaneamente protezione dal gas radon e isolamento dall'umidità del suolo.

## COMPONENTE RIFIUTI

Con riferimento al procedimento in oggetto si fa presente che con Delibera del Consiglio Regionale n.94 del 08.11.2014 è stato approvato il Piano che definisce le politiche regionali di settore in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB).

Ai sensi dell'art. 13 della l.r. 25/1998 i contenuti del piano regionale sono prescrittivi per tutti gli aspetti connessi con gli strumenti urbanistici.

A questo riguardo si ricorda che:

1. il quadro conoscitivo del piano regionale di gestione dei rifiuti concorre a definire le condizioni necessarie per la previsione di nuovi insediamenti e di interventi in sostituzione di tessuti insediativi, ove questi ultimi comportino aumento della produzione dei rifiuti, ai sensi dell'[articolo 3 della l.r. 1/2005](#) (ora articolo 4, comma 10 della l.r. 65/2014).
2. I criteri di localizzazione, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) della l.r. 25/98, contenuti nell'allegato 4 al PRB, hanno effetto prescrittivo ai sensi del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT).
3. L'inserimento di un'area nell'elenco dei siti da bonificare, di cui all'articolo 199, comma 6, lettera b), del d.lgs. 152/2006, o nell'anagrafe dei siti contaminati, di cui all'articolo 251 del medesimo d.lgs. 152/2006, determina:



Allegati : 0

**Risposta al foglio del 20/12/2019**  
**Numero A00GRT/0475939/N.060.030**

- a. il divieto di realizzare, fino alla certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza, interventi edilizi, salvo quanto previsto dall'articolo 13 bis della l.r. 25/98;
- b. l'obbligo di eseguire l'intervento di bonifica o messa in sicurezza sulla base di specifici progetti redatti a cura del soggetto a cui compete l'intervento. In questo caso l'utilizzo dell'area è consentito solo in conformità a quanto previsto nell'atto di certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza rilasciato dalla Regione;
- c. che relativamente agli ambiti da bonificare, i vincoli, obblighi e limitazioni all'utilizzo dell'area riportati ai precedenti punti a) e b), costituiscono misure di salvaguardia ai sensi del PTT.

Si ricorda inoltre che lo strumento urbanistico dovrà essere aggiornato sulla base di nuovi procedimenti di bonifica che nel frattempo dovessero attivarsi, nonché recepire eventuali prescrizioni derivanti da analisi di rischio approvate dall'amministrazione comunale o certificazioni di avvenuta bonifica rilasciate dalla Regione.

La gestione integrata dei rifiuti urbani è organizzata sulla base dei seguenti tre ambiti Ambiti Territoriali Ottimali delimitati dalla Regione Toscana:

- ATO Toscana Costa costituito dai comuni compresi nelle province di Massa-Carrara, Lucca, Pisa e Livorno con esclusione dei comuni di Piombino, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta;
- ATO Toscana Centro costituito dai comuni compresi nella Città Metropolitana di Firenze e nelle province di Prato e Pistoia, con esclusione dei comuni di Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola;
- ATO Toscana Sud costituito dai comuni compresi nelle province di Arezzo (con l'esclusione del Comune di Sestino), Siena e Grosseto e dai Comuni di Piombino, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta (appartenenti alla provincia di Livorno).

Per quanto riguarda la pianificazione a livello di Ambito Territoriale Ottimale, in attesa dell'adeguamento del PRB alla legge regionale 61/2014, che ha ricondotto la pianificazione dei rifiuti ai soli livelli regionale e di ambito, rimangono vigenti nella fase transitoria i piani già approvati, di seguito riassunti:

1. ATO COSTA:

- aggiornamento del Piano straordinario di ATO Toscana Costa ex art. 27 e art. 27 bis della l.r. 61/2007 approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 11 del 06.07.2015 (pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURT n. 42 del 21/10/2015);
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Livorno, approvato con delibera di Consiglio provinciale n°158 del 31/07/2000, come aggiornato con Dcp n° 52 del 25.03.2004;



Allegati : 0

**Risposta al foglio del 20/12/2019**  
**Numero A00GRT/0475939/N.060.030**

- piano provinciale di gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi della Provincia di Livorno, approvato con delibera del Consiglio provinciale di Livorno n. 51 del 23.03.2004
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Lucca, approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 178 del 17/11/1999, con i chiarimenti di cui alla delibera di Giunta provinciale n. 54 del 15/03/2002;
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Massa–Carrara, approvato con delibera di Consiglio provinciale n° 36 del 29/09/2004;
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Pisa, approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 730 del 04/07/2000 ed adeguato con la delibera di Consiglio provinciale n. 10 del 30/01/2004;
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi della Provincia di Pisa, adottato con D.C.P. n. 1 del 16 gennaio 2004;

2. ATO CENTRO:

- piano di ambito di ATO Toscana Centro approvato con delibera di Assemblea n. 2 del 7/2/2014 ed adeguato con Determina del Direttore Generale n. 30 del 17/04/2014 (avviso pubblicato sul BURT n. 16 del 23/4/2014);
- piano interprovinciale di gestione dei rifiuti relativo a Rifiuti Urbani, Rifiuti Speciali anche pericolosi, ai rifiuti urbani biodegradabili, ai rifiuti da imballaggio e ai rifiuti contenenti PCB (approvato dalle Province di Firenze, Prato e Pistoia con deliberazione dei rispettivi consigli provinciali n. 148, 70 e 281 del 17.12.2012).
- piano di gestione dei rifiuti della Provincia di Firenze - stralcio funzionale relativo alla bonifica dei siti inquinati, deliberazione di Consiglio provinciale n. 46 del 05/04/2004;
- piano provinciale per la bonifica, la messa in sicurezza e il ripristino ambientale delle aree inquinate della Provincia di Prato, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 90 del 21/12/2005;

3. ATO SUD

- piano straordinario per i primi affidamenti del servizio di cui alla l.r. 61/2007, relativo all'ATO Toscana Sud approvato dalle Assemblee delle Comunità d'Ambito dell'ATO 7 - Arezzo con deliberazione n. 6 del 9/4/2008, dell'ATO 8 - Siena con deliberazione n. 12 del 15/4/2008 e dell'ATO 9 - Grosseto con deliberazione n. 5/A del 16/4/2008 (pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURT n. 27 del 2/7/2008);
- piano Provinciale di gestione dei rifiuti – 1° stralcio – Rifiuti urbani assimilati – Art. 22 D.Lgs. 5/2/1997, n. 22 e successive modifiche ed Artt. 6, 11 e 12 L.R. 18/5/1998, n. 25. Adeguamento



Allegati : 0

Risposta al foglio del 20/12/2019  
Numero A00GRT/0475939/N.060.030

alle richieste contenute nella deliberazione della Giunta regionale Toscana in data 27/9/1999, n. 1076" approvato dalla Provincia di Arezzo con deliberazione del Consiglio provinciale n. 9 del 25/01/2000;

- piano provinciale per la Gestione dei Rifiuti della Provincia di Grosseto approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 16/12/2002;
- piano provinciale di bonifica dei siti inquinati della Provincia di Grosseto, approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 17 del 30/03/2006;
- piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati della Provincia di Siena approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 20 del 1/03/1999;
- piano provinciale di gestione dei rifiuti - Stralcio funzionale relativo alla bonifica delle aree inquinate della provincia di Siena, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 59 del 20/07/2007.

Limitatamente ai Comuni della Val di Cornia, facenti parte dell'ATO Sud , rimangono vigenti le previsioni contenute nei seguenti piani della provincia di Livorno:

- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Livorno, approvato con delibera di Consiglio provinciale n°158 del 31/07/2000, come aggiornato con Dcp n° 52 del 25.03.2004;
- piano provinciale di gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi della Provincia di Livorno, approvato con delibera del Consiglio provinciale di Livorno n. 51 del 23.03.2004.

Si ricorda pertanto che allo stato attuale della pianificazione gli strumenti urbanistici dovranno essere coerenti e compatibili:

- con i contenuti del PRB e in particolare con criteri di localizzazione degli impianti di rifiuti urbani e speciali contenuti piano stesso;
- con le previsioni dal piano interprovinciale Ato Centro e dei piani straordinari per i primi affidamenti Ato Costa e Ato Sud;
- con i contenuti generali dei piani provinciali vigenti di Ato Costa e Ato Sud.

Per quanto attiene ai siti oggetto di bonifica si ricorda nello specifico che:

- nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune devono essere riportate le aree inserite nell'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, anche ai fini del rispetto alle prescrizioni stabilite dall'art. 253 del d.lgs. n. 152/2006 e dagli articoli 13 e dall'13 bis della l.r. 25/98;
- la Regione Toscana, come previsto dall'articolo. 5 bis della l.r. 25/98, ha istituito una banca dati (SISBON) dei siti interessati dai procedimenti di bonifica che comprende l'anagrafe dei siti da bonificare di cui all'art. 251 del d.lgs. 152/2006, alla consultazione della quale si rimanda per l'individuazione dei siti presenti nel territorio del Comune oggetto del procedimento in esame, mediante il seguente link: <https://sira.arp.at.toscana.it/sira/sisbon.html>;



Allegati : 0

**Risposta al foglio del 20/12/2019**  
**Numero A00GRT/0475939/N.060.030**

- l'articolo 9, comma 4 della l.r. 25/98 prevede che l'individuazione dei siti potenzialmente contaminati venga effettuata mediante i censimenti di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989. Ai sensi dell'articolo 9, comma 6 della medesima legge regionale i proponenti interventi di recupero o di riconversione di aree oggetto di censimento ai sensi del sopracitato comma 4 sono tenuti a presentare all'ente competente all'approvazione del progetto di trasformazione o recupero un apposito piano di indagini per attestare i livelli di concentrazione soglia di contaminazione previsti per la destinazione d'uso. Si ricorda che risultano tutt'ora in vigore gli elenchi di censimento previsti dalla pianificazione della provincia di Firenze;
- con Delibera Giunta regionale del 22 aprile 2013 n. 296 è stata approvata "la proposta di ripermimetrazione dei Siti di Bonifica di Interesse Nazionale (SIN) di Massa Carrara, Livorno e Piombino ai sensi dell'art. 36 bis comma 3 della L. 7 agosto 2012 n. 134;
- con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 312 del 29.10.2013 è stato ridefinito il sito nazionale di Massa e Carrara stabilendo il subentro della Regione Toscana al Ministero dell'Ambiente nella titolarità del relativo procedimento ai sensi dell'art. 242 del D.lgs n. 152/2006 per tutte le aree ricomprese nel perimetro del SIN e non rientranti nella nuova ridefinizione.

Si evidenzia che la l.r. 25/1998 prevede inoltre che:

- nei capitolati per appalti di opere pubbliche, di forniture e di servizi siano inserite specifiche prescrizioni per favorire l'uso dei residui recuperabili, secondo le modalità indicate nel Piano Regionale (articolo 4 comma 7);
- nell'ambito degli atti di pianificazione dei Comuni devono essere indicate le aree per la raccolta differenziata dei rifiuti e degli inerti, proporzionalmente alla quantità di rifiuti prodotti e ai nuovi insediamenti previsti (articolo 4, comma 8);
- le province e la Città Metropolitana di Firenze provvedono all'individuazione, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e nel rispetto delle previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché sentiti le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed i comuni, delle zone idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 6).

Si ricorda infine che, ai sensi dell'art 13 del DPGR 13/R/2017 e fermo restando quanto disciplinato dal decreto del Ministero dell'ambiente 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall' articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), sono individuati i seguenti impianti a supporto della raccolta differenziata:

- a) stazioni ecologiche: aree opportunamente recintate e presidiate nelle quali viene effettuata la sola raccolta dei rifiuti. Tali impianti sono autorizzati ai sensi della parte IV del d. lgs. 152/2006 ;
- b) piattaforme ecologiche: aree opportunamente recintate e presidiate nelle quali, oltre alle attività di raccolta dei rifiuti, sono effettuate anche le operazioni di trattamento di cui all'articolo 183, comma



Allegati : 0

Risposta al foglio del 20/12/2019  
Numero A00GRT/0475939/N.060.030

1, lettera s) del d.lgs. 152/2006. Tali impianti sono autorizzati ai sensi della parte IV del d.lgs. 152/2006 .

Ai fini della raccolta e della riduzione della pericolosità dei rifiuti il medesimo art 13 del DPGR 13/R/2013 prevede che:

- i comuni disciplinano la collocazione in aree pubbliche di isole ecologiche quali raggruppamenti di uno o più contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, e di rifiuti assimilati agli urbani, fermo restando che, per gli stessi, è escluso l'obbligo della preventiva autorizzazione regionale;
- i comuni e gli altri gestori del servizio pubblico, al fine di ridurre la pericolosità dei rifiuti urbani e di incentivare la raccolta differenziata degli stessi, nonché il recupero dei rifiuti urbani pericolosi, provvedono, anche ai sensi dell' articolo 198, comma 2, lettera d) del d. lgs. 152/2006, a collocare contenitori differenziati per tipologia:
  - a) in ambiti urbani strategicamente individuati a tale scopo;
  - b) nelle strutture di commercio al dettaglio.

#### **CONTRIBUTO COMPONENTE RISORSE IDRICHE**

Visti gli elaborati essenziali presentati, per quanto compete a questo Settore **relativamente alla componente risorse idriche**, si ricorda che l'Unione dei Comuni della Valdera (Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera) ha aree classificate di crisi idropotabile attesa (visionare l'ex allegato B del D.P.G.R. n. 142 del 04/07/2012), ed ha aree ZVN da analisi pressioni e impatti con sottozone classificate a rischio (zone vulnerabili nitrati, cfr. e visionare il Regolamento 76/R/2012 in particolare art 36 quater e septies).

Si introduce la L.R. n. 41/2018 se pur di pertinenza della pianificazione.

Segue il contributo tecnico:

- **L.R. 41/2018;**
- L.R. 65/2014, art. 4, comma 10 e Art. 62 comma 1f e comma 4c;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 9 febbraio 2007 n. 2/R (in vigore secondo quanto indicato all'art. 245 della L.R. 65/2014), inerente il Regolamento di attuazione dell'art. 37 comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, capo III artt. 18 e 19 e capo IV nel quale viene richiamata fra l'altro la coerenza di strumenti come quello in oggetto con i piani e programmi dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale competente, oggi Autorità Idrica Toscana;
- Deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005 n. 6 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque che al cap. 7.2 art. 9 comma 6 (misure generali per il raggiungimento della tutela quantitativa della risorsa idrica) delle Norme di Piano riporta:
  - I Comuni provvedono, nella formazione e aggiornamento degli strumenti di governo del territorio a:
    - richiedere, in fase di adozione del Piano Strutturale e delle varianti allo stesso, il parere alle Autorità di Ambito territoriale ottimale (oggi Autorità Idrica Toscana di cui alla legge regionale del 21 luglio 1995 n. 81) in relazione al previsto aumento dello smaltimento dei reflui da depurare e del fabbisogno idro potabile;



Allegati : 0

Risposta al foglio del 20/12/2019  
Numero A00GRT/0475939/N.060.030

- individuare le zone di accertata sofferenza idrica ove non possono essere previsti incrementi di volumetrie o trasformazioni d'uso salvo che tali interventi non comportino ulteriore aggravio di approvvigionamento idrico;
- prevedere nuovi incrementi edificatori solo dove sia accertato il rispetto degli obblighi in materia di fognatura e depurazione ovvero sia prevista la contestuale realizzazione degli impianti di fognatura e depurazione;
- prevedere, nelle zone di espansione industriale e nelle nuove zone a verde fortemente idro esigenti, la realizzazione di reti duali;
- imporre nelle nuove costruzioni gli scarichi di water a doppia pulsantiera;
- prevedere che la rete antincendio e quella di innaffiamento del verde pubblico siano separate da quella idro potabile.

Si ricorda inoltre quanto segue:

- per eventuali impianti di trattamento di fitodepurazione, le condizioni per l'uso irriguo di acqua in uscita sono disciplinate dal D.M. n. 185 del 12/6/2003; a tal proposito i limiti sono più restrittivi di quelli previsti per lo scarico in acque superficiali;
- acquisire il parere dell'Autorità Idrica Toscana e del Gestore Unico in particolare per le eventuali interferenze/distanze di rispetto con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato presenti nell'area interessata da lavori.

Il Settore scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o necessità di approfondimento sul parere rimesso.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE

Renata Laura Caselli

gs. N.060.030



**OGGETTO: Procedimento ex art. 8 DPR 160/2010 "Raccordi procedurali con strumenti urbanistici" (Procedura di variante semplificata SUAP su richiesta) – Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell'art. 22 della L.R.T. n. 10/2010.**

**Convocazione della conferenza dei servizi ex art. 14 della Legge 241/90 per il giorno mercoledì 08 gennaio 2020 ore 10.00 presso la Sede dell'Unione Valdera, Servizio SUAP, Via Brigade Partigiane n. 4 – 56025 Pontedera (PI).**

**Contributo**

Direzione Urbanistica e Politiche abitative  
Settore Pianificazione del Territorio  
arch. Marco Carletti

In relazione alla Convocazione in oggetto, preso atto della individuazione del responsabile del Settore *Pianificazione del territorio* in qualità di RUR, forniamo di seguito il seguente contributo stante le competenze in merito al deposito ed al controllo delle indagini di cui al D.P.G.R. 53/R/2011.

Dall'esame degli elaborati trasmessi si è preso atto che:

- la documentazione allegata è corredata dalle indagini geologiche e dai moduli previsti dal Regolamento di cui al D.P.G.R. 53/R/2011 debitamente compilati e firmati (Allegato 1, 2 e 3);
- le indagini sono state indicate a controllo a campione indicando la tipologia di variante al RU;
- la variante prevede il passaggio di un'area pari a 4.617 mq da zona D2 (area di espansione a prevalente carattere produttivo-commerciale) a zona D1 (area di completamento a prevalente carattere produttivo-commerciale) per la realizzazione dell'ampliamento di un edificio a destinazione produttiva.

Dal controllo delle indagini geologiche eseguito è emerso che:

- l'area risulta classificata a pericolosità da alluvione fluviale P1 nel PGRA dell'Autorità di Bacino Distrettuale; si precisa che la modifica delle mappe, che ha comportato la riduzione della pericolosità dell'area in oggetto, è stata effettuata con Decreto del Segretario Generale successivamente alla stesura della relazione geologica allegata, datata agosto 2019;
- l'area è classificata a pericolosità geologica e sismica media nell'ambito delle indagini di supporto al PS, oggetto di controllo da parte dello scrivente Settore;
- l'area di interesse non intercetta tratti di reticolo idrografico e di gestione di cui alla L.R. 79/2012;
- le indagini sono state corredate da specifiche prove geognostiche e sismiche in corrispondenza del sedime del fabbricato di progetto previsto sul lato sud del lotto di ampliamento;
- la fattibilità è stata indicata con normali vincoli riconducendo attribuendo la classe 2 per aspetti geologici, sismici e idraulici;
- per quanto riguarda gli aspetti idraulici si riscontra positivamente il fatto che è stata evidenziata la necessità di garantire l'invarianza idraulica a seguito dell'urbanizzazione;
- dalla planimetria dello stato di progetto allegata alle indagini si rileva la previsione di una *vasca di laminazione*, nella porzione nord del lotto, per lo stoccaggio temporaneo delle acque ed il loro graduale rilascio nella rete drenante superficiale, in corrispondenza di una fossetta campestre adiacente al comparto, non chiaramente connessa, cartograficamente, al sistema idrografico locale.



**REGIONE TOSCANA**  
Giunta Regionale

**Direzione**  
**Difesa del Suolo e Protezione Civile**

**Genio Civile**  
**Valdarno Inferiore**

Stante quanto sopra, visto che le indagini geologiche a supporto della variante al RU risultano coerenti con le disposizioni di cui al D.P.G.R. 53/R/2011, si comunica che è emerso un esito positivo del controllo subordinatamente al recepimento della seguente prescrizione per le successive fasi progettuali:

- dovranno essere effettuati approfondimenti in merito al corretto dimensionamento e alle modalità di svuotamento della *vasca di laminazione* nonché in merito alla capacità del corpo idrico recettore dello scarico della medesima vasca di contenere le portate previste a seguito dell'urbanizzazione, garantendo il non aggravio del rischio nelle aree adiacenti.

La verifica dei suddetti approfondimenti è demandata all'amministrazione comunale nell'ambito del rilascio del titolo abilitativo all'attività edilizia.

Distinti saluti

Il Dirigente  
Ing. Francesco Pistone

Funzionario Istruttore  
Mariateresa Cerrai

Responsabile P.O.  
F.Cioni

AOOGRT / AD Prot. 0480851 Data 30/12/2019 ore 14:17 Classifica N.030.020



COMUNE DI  
**CASCIANA TERME LARI**  
PROVINCIA DI PISA

**SERVIZIO RISORSE PER LE IMPRESE E IL TERRITORIO**  
**U.O. EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA**  
TEL.: 0587-687527 - 28 - 38

*Casciana Terme Lari, 10/03/2020*

**VALDERA UNIONE DEI COMUNI**  
**SERVIZIO SUAP SERVIZI ALLE IMPRESE E TURISMO**  
suap.unionevaldera@postacert.toscana.it

**PEC**

**Oggetto: Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 160/2010 e ss.mm.ii. e dell'art.35 della L.R.65/2014 e ss.mm.ii. e procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 22 della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.**

**Convocazione seduta del 08/01/2020 – PARERE**

Con riferimento alla conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 ter della L.241/90 e ss.mm.ii., relativa alla proposta di variante al Regolamento Urbanistico dell'estinto comune di Lari, ai sensi dell'art. 35 della L.R.65/2014 e ss.mm.ii. che si terrà in data odierna, come da convocazione pervenuta a questo Ente in data del 02/03/2020 prot. n.0004129;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.144 del 20/11/2019 avente ad oggetto "PROCEDURA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 8 DEL DPR N. 160/2010 E DELL'ART. 35 DELLA L.R. 65/2014. AVVIO DELLE PROCEDURE - ATTO DI INDIRIZZO", con la quale l'Amministrazione Comunale di Casciana Terme Lari ha impartito al Dirigente del SUAP dell'Unione Valdera apposito atto di indirizzo per l'avvio della procedura di variante in oggetto;

Preso atto che

- il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Samuela Cintoli, quale dirigente del SUAP dell'Unione Valdera
- ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi della L.R.10/2010 e ss.mm.ii.:
  - il soggetto proponente è la Società CASA BUILD s.r.l.
  - l'autorità procedente è il Consiglio Comunale del Comune di Casciana Terme Lari
  - l'autorità competente è il Comitato Tecnico VAS dell'Unione Valdera;

Preso atto altresì del verbale della prima conferenza dei servizi tenutasi in data 08/01/2020 presso la sede dell'Unione Valdera, trasmesso a questo ente in data 20/01/2020 prot. n.0001102;

Vista altresì la determinazione del Responsabile del Servizio Funzioni Urbanistiche Associate dell'Unione Valdera n.115 del 24/02/2020 di esclusione della variante in oggetto dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica;

Premesso che

- il Comune di Casciana Terme Lari è dotato di Piano Strutturale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 27/03/2019;
- l'estinto Comune di Lari è dotato di Regolamento Urbanistico approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.90 del 10/12/2004 e successive varianti;

Dall'esame degli elaborati trasmessi con note del 31/10/2019 prot. n.0018751 e del 11/12/2019 prot. n.0021192, si evince quanto segue:

- la proposta prevede la costruzione di un capannone artigianale in ampliamento ad un edificio esistente ubicato in Via Sicilia a Perignano, ove svolge attività la Società Casabath
- tale intervento si rende necessario per conseguire una distribuzione degli spazi più funzionale, mediante l'ampliamento delle superfici esistenti destinate sia a laboratorio che a magazzino e la contestuale costruzione di locali accessori allo svolgimento dell'attività
- l'area individuata per l'intervento di ampliamento del fabbricato, secondo gli strumenti urbanistici vigenti, ricade in parte in "Zona D1 - Area di completamento a prevalente carattere produttivo/commerciale" – comparto n.14, ricompresa nel "Territorio Urbanizzato di Perignano a prevalente carattere produttivo e commerciale (TUP2)", e in parte in "Zona D2 – Area di espansione a prevalente carattere produttivo/commerciale" – comparto n.9, posta fuori dal perimetro del territorio urbanizzato
- l'area ricadente al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato è già stata oggetto di parere favorevole della conferenza di copianificazione attivata per l'approvazione del PS e tenutasi, presso la Regione Toscana, in data 05/05/2017, inoltre la proposta ricade nella fattispecie dell'art. 25 comma 2 della L.R.65/2014, in quanto trattasi di intervento di "ampliamento delle strutture esistenti artigianali,

industriali, o produttrici di beni o servizi purché finalizzato al mantenimento delle funzioni produttive”, e pertanto non soggetta al parere della conferenza di copianificazione

- l'area non è soggetta a vincoli di natura ambientale, paesaggistica e infrastrutturale
- la variante al Regolamento urbanistico proposta si rende necessaria per consentire l'intervento di ampliamento dell'edificio artigianale in quanto risultano scadute le previsioni quinquennali del Regolamento Urbanistico e parte della costruzione ricade in “Zona D2”, per la quale non sono ammessi interventi diretti in mancanza dell'approvazione di Piani Attuativi
- la variante proposta mantenendo inalterata la destinazione produttivo – industriale della zona, prevede la sola modifica della procedura di attuazione (da intervento soggetto a Piano Attuativo – zona D2 a intervento soggetto a Permesso di Costruire – zona D1).

Valutati gli elaborati trasmessi, considerata la limitata superficie in progetto relativa all'ampliamento proposto (circa mq. 1.300) e preso atto delle esigenze aziendali si esprime parere favorevole alla proposta di variante al Regolamento Urbanistico illustrata nella Relazione Urbanistica e negli altri elaborati di variante a firma dell'arch. Monica Neri.

Il Responsabile del Servizio  
Risorse per le Imprese e il Territorio  
- Dr. Arch. Nicola Barsotti -  
Aruba PEC s.p.a.



Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli,

Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera

Zona Valdera - Provincia di Pisa

SERV TECN

AREA SERVIZI TECNICI

FUNZIONI URBANISTICHE ASSOCIATE

**Determinazione n° 115 del 24/02/2020  
Il Responsabile**

**OGGETTO: COMUNE DI CASCIANA TERME LARI: PROCEDIMENTO EX ART. 8 DPR 160/2010 "RACCORDI PROCEDIMENTALI CON STRUMENTI URBANISTICI" (PROCEDURA DI VARIANTE SEMPLIFICATA SUAP SU RICHIESTA) – PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA L.R.T. N. 10/2010 - CONCLUSIONE.**

**Decisione:**

La Responsabile del Servizio Funzioni Urbanistiche Associate Arch. Anna Guerriero dispone:

1. di prendere atto e recepire quanto espresso all'unanimità dal Comitato Tecnico di Valutazione Ambientale dell'Unione Valdera nel Verbale del 24.02.2020, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. A);
2. di escludere il Procedimento ex art. 8 dpr 160/2010 "raccordi procedimentali con strumenti urbanistici" (procedura di variante semplificata suap su richiesta) – procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica", dalla procedura di VAS ai sensi dell'art. 22 della L.R.T. n. 10/2010 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza";
3. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio del Comune di Casciana Terme Lari per gli adempimenti di propria competenza;
4. di adempiere alle indicazioni di pubblicità contenute al comma 5 dell'art 22 della LRT 10/2010 e all'art 8 del Regolamento per il funzionamento dell'Autorità Competente – funzione associata Unione Valdera.

**Motivazione:**

Con Deliberazione n° 69 del 02/08/2013 la Giunta dell'Unione Valdera approvava gli indirizzi sulla gestione associata di valutazione ambientale strategica (VAS), ed individuava altresì nel Comitato Tecnico di Valutazione Ambientale l'organo di gestione dell'Autorità competente;

i Comuni di Capannoli (delibera di C.C. n.42 del 24.10.2013), Palaia (delibera di C.C. n. 49 del 29.11.2013), Bientina (delibera di C.C. n. 59 del 19.12.2013),Buti (delibera C.C. n. 3 del 27.01.2015), Casciana Terme Lari (delibera di C.C. n. 30 del 19.05.2017), Calcinaia (delibera C.C. n.14 del 20.03.2018) e Pontedera (delibera di C.C. n.51 del 22 ottobre 2019) hanno aderito alla gestione associata relativa alla Valutazione Ambientale pertanto il Comitato Tecnico di Valutazione risulta composto dai rispettivi Responsabili del Servizio Tecnico ovvero da personale da quest'ultimi individuato nell'ambito del medesimo Servizio;

con Deliberazione n° 89 del 01/08/2014 la Giunta dell'Unione Valdera approvava il Regolamento per il funzionamento dell'Autorità Competente;

in data 24.02.2020 si è riunito il Comitato Tecnico di Valutazione Ambientale dell'Unione Valdera nell'esercizio delle Funzioni di Autorità Competente in materia di V.A.S. in forma Associata, per valutare il procedimento di Variante Urbanistica proposto dal Comune di Casciana Terme Lari avente per oggetto: Procedimento ex art. 8 dpr 160/2010 "raccordi procedurali con strumenti urbanistici" (procedura di variante semplificata suap su richiesta) – procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 22 della L.R.T. n. 10/2010";

in merito al procedimento in oggetto sono state svolte le procedure previste dagli artt. 22 e 23 della L.R.T. 10/2010 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza" ;

il Comitato Tecnico all'unanimità ha ESCLUSO dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) il procedimento sopra indicato, ai sensi dell'art. 22 comma 5 della LRT 10/2010, con il Verbale del 24.02.2020, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. A).

#### **Adempimenti a cura dell'ente pubblico:**

Il soggetto incaricato della firma digitale del presente atto curerà la pubblicazione all'albo del medesimo.

Il Servizio proponente curerà tutti gli adempimenti di pubblicazione relativi al presente provvedimento, rispettando tempi e modalità previsti della vigente normativa in materia di Trasparenza dell'attività delle Pubbliche Amministrazioni.

#### **Segnalazioni particolari:**

Il presente atto diventerà esecutivo alla numerazione, non essendo necessario il visto contabile

Contro il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei termini stabiliti dalla Legge.

I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi del DPGR Regolamento UE n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati e del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice Privacy" come successivamente modificato ed integrato.

#### **RIFERIMENTI NORMATIVI (Richiamo delle norme a cui il presente atto fa riferimento):**

##### **A) GENERALI:**

- D. Lgs. 267/2000 " Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

- Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che ribadisce l'attribuzione agli organi politici dei poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e ai dirigenti quello della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- DPGR Regolamento UE n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati"
- Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice Privacy" e successive modifiche ed integrazioni
- Legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Istituzione dei tribunali amministrativi regionali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1971, n. 314.

## **B) SPECIFICI:**

- Statuto dell'Unione Valdera
  - D.Lgs. 152/2006 "Norma in materia ambientale"
  - Legge Regionale n. 10/2010 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza".
  - Deliberazione di Giunta Unione Valdera n° 69 del 02/08/2013 "Indirizzi sulla gestione associata di valutazione ambientale strategica (VAS).
  - Deliberazione n° 89 del 01/08/2014 "Funzione Associata VAS. Approvazione del regolamento per il funzionamento dell'Autorità Competente";
- Decreto del Presidente dell'Unione n. 22 del 31.12.2019, con il quale viene conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Servizi all'Arch. Massimo Parrini;
- Determinazione n°1054 del 27.12.2019 "conferma attribuzione incarichi di posizione organizzativa dell'Unione Valdera".

Ufficio Responsabile del Procedimento:

Servizio Funzioni Urbanistiche Associate

Responsabile del procedimento: Arch. Anna Guerriero

Telefono 0587299590

e.mail [a.guerriero@unione.valdera.pi.it](mailto:a.guerriero@unione.valdera.pi.it)

I

Il Responsabile  
AREA SERVIZI TECNICI  
GUERRIERO ANNA / ArubaPEC S.p.A.

**Oggetto: PROCEDIMENTO EX ART.8 DPR 160/2010  
PER  
REALIZZAZIONE DI CAPANNONE IN AMPLIAMENTO AD EDIFICIO ESISTENTE  
IN LOC. PERIGNANO – VIA SICILIA 70 DA PARTE DI CASA BUILD Srl  
PARERE UNICO REGIONALE.**

**IL RAPPRESENTANTE UNICO REGIONALE**

PREMESSO CHE

- con nota pervenuta in data 10.12.2019, prot. reg. n. 0460249 il Servizio SUAP dell'Unione dei Comuni della Valdera ha convocato la prima conferenza di servizi con modalità sincrona ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, avente ad oggetto "Variante urbanistica al R.U. su progetto proposto dalla Società CASA BUILD Srl", per il giorno mercoledì 08.01.2020;
- ai sensi dell'articolo 26 bis della l.r. 40/2009 e del Decreto del Direttore Generale n. 6153/2018, il sottoscritto Arch. Marco Carletti è stato designato rappresentante unico regionale (RUR), abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione delle strutture organizzative regionali e delle amministrazioni riconducibili alla Regione (nota prot. A00GRT/575184/N030020 del 19/12/2018);
- Ai fini della definizione della posizione unica regionale, in data 12.12.2019 prot. n. 0475939 il sottoscritto, ai sensi dell'art 26 ter della l.r. 40/2009, ha richiesto ai responsabili delle strutture regionali e delle amministrazioni regionali coinvolte di far pervenire le determinazioni richieste in termini di assenso o dissenso;
- PRESO ATTO che oggetto del procedimento SUAP è la richiesta di costruzione di un capannone artigianale in ampliamento ad un edificio esistente ubicato in Via Sicilia in loc. Perignano, nel Comune di Casciana Terme Lari, finalizzata ad ottenere una distribuzione degli spazi lavorativi di maggiore funzionalità attraverso l'ampliamento delle superfici esistenti destinate a laboratorio e magazzino e la realizzazione di locali accessori e di servizio.
- *CONSIDERATO* che l'area destinata all'ampliamento del fabbricato ricade in parte in Zona D1 (Area di completamento a carattere produttivo commerciale) ed in parte in zona D2 (Area di espansione a prevalente carattere produttivo/commerciale) come risulta dal Regolamento

Urbanistico dell'estinto Comune di Lari approvato con D.C.C. n. 90 del 10/12/2004 e successive varianti parziali;

- *CONSIDERATO altresì* che tale area è ricompresa in parte nel "Territorio Urbanizzato di Perignano a prevalente carattere produttivo e commerciale (TUP2)" e in parte risulta esterna allo stesso, come risulta dal vigente Piano Strutturale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 27/03/2019, e che la porzione di area ricadente all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato è già stata oggetto delle valutazioni della conferenza di Copianificazione di cui all'art.25 della LR 65/2014, richiesta per l'approvazione del PS e conclusasi in data 05/05/2017 con esito positivo;

VISTI i contributi trasmessi dai Settori interpellati e specificatamente:

- il contributo del **Settore Valutazione Impatto Ambientale Strategica** acquisito dal rappresentante unico in data 19.12.2019 con il quale, dopo aver ricordato che "...L'art. 22 della l.r. 10/2010 (Procedura di verifica di assoggettabilità) stabilisce che "...l'autorità competente, entro dieci giorni dal ricevimento del documento preliminare, inizia le consultazioni, trasmettendolo ai soggetti competenti in materia ambientale al fine di acquisirne il parere entro trenta giorni dall'invio". *Terminate le consultazioni degli SCA, l'autorità competente (AC) ha tempo novanta giorni, dalla data di trasmissione del documento preliminare da parte dell'autorità procedente, per emettere il provvedimento di verifica, assoggettando od escludendo il piano/programma da VAS.*", Il Settore VAS rimane in attesa del documento preliminare da parte dell'Autorità Competente per la VAS al fine di poter esprimere il proprio parere sul procedimento in oggetto in qualità di SCA e consentire all' AC l'espressione del provvedimento di verifica.
- il contributo del **Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti** acquisito dal rappresentante unico in data 07.01.2020 con il quale si richiamano i contributi relativi alle componenti ambientali idonei a incrementare il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie, ai fini della coerenza e compatibilità con gli atti della programmazione e pianificazione regionale.
- il contributo del **Genio Civile Valdarno Inferiore** acquisito dal rappresentante unico in data 30.12.2019 con il quale si comunica che "...visto che le indagini geologiche a supporto della variante al RU risultano coerenti con le disposizioni di cui al D.P.G.R. 53/R/2011, si comunica che è emerso un esito positivo del controllo, subordinatamente al recepimento della seguente prescrizione per le successive fasi progettuali:  
- dovranno essere effettuati approfondimenti in merito al corretto dimensionamento e alle modalità di svuotamento della vasca di laminazione nonché in merito alla capacità del corpo idrico recettore dello scarico della medesima vasca di contenere le portate previste a seguito dell'urbanizzazione, garantendo il non aggravio del rischio nelle aree adiacenti. La verifica dei suddetti approfondimenti è demandata all'amministrazione comunale nell'ambito del rilascio del titolo abilitativo all'attività edilizia;

ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-ter della legge n. 241/1990 e per quanto di propria competenza ritiene esprimere quanto di seguito:

il sottoscritto in qualità di Rappresentante Unico Regionale, preso atto che la conferenza dei servizi odierna costituisce l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS della variante urbanistica, si riserva di esprimere il parere unico regionale alla conclusione di detto procedimento.

Tale parere è comunque subordinato al rispetto delle delle prescrizioni di cui ai pareri dei Settori Regionali competenti sopra richiamati che si allegano.

**IL RAPPRESENTANTE UNICO REGIONALE**

Dirigente responsabile del Settore Pianificazione del Territorio

arch. Marco Carletti